



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax 0362.997.045

E -mail: info@parcvallelambro.it - Posta elettronica certificata: parcvallelambro@legalmail.it

L.R. 16-9-83 N. 82

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo

art. 53, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006

criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, decreto legislativo n. 163 del 2006

OPERE DI REGOLAZIONE DELLE PORTATE previste nell'intervento

“Area di laminazione di Inverigo – interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano”

CUP: B63B11000800002

CIG: 6052854D1F

Sommario:

1.	CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1.	Termine per la presentazione dell'offerta
1.2.	Modalità di presentazione dell'offerta
1.3.	Recapito della Stazione appaltante
2.	CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto
2.2.	Qualificazione dei lavori
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione
3.	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.1.	Documentazione amministrativa
3.2.	Requisiti prescritti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal d.P.R. n. 207 del 2010
3.3.	Requisiti per la progettazione
4.	CAPO 4 - OFFERTA
4.1.	Offerta Tecnica
4.2.	Offerta Economica
5.	CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1.	Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica
5.2.	Criteri di valutazione dell'Offerta Economica
6.	CAPO 6 – FASE DI GARA.....
6.1.	Apertura della gara
6.2.	Cause di esclusione in fase di ammissione
6.3.	Ammissione degli offerenti
6.4.	Gestione dell'Offerta Tecnica
6.5.	Gestione dell'Offerta Economica
6.6.	Offerte anomale o anormalmente basse
7.	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1.	Verbali
7.2.	Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.3.	Aggiudicazione provvisoria
7.4.	Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006
7.5.	Aggiudicazione definitiva
8.	CAPO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO
8.1.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
8.2.	Adempimenti per la consegna

9.	CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1.	Modulistica disponibile per le dichiarazioni della documentazione amministrativa
9.2.	Modulistica disponibile per la partecipazione
9.3.	Casi particolari nell'utilizzo dei modelli
9.4.	Comunicazioni agli operatori economici
9.5.	Sopralluogo, informazioni, documentazione
10.	CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1.	Computo dei termini
10.2.	Supplente
10.3.	Contenzioso
10.4.	Trattamento dei dati personali
10.5.	Accesso agli atti
10.6.	Norme richiamate
10.7.	Riserva di aggiudicazione

PARTE PRIMA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.3.4) del bando di gara**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e le due buste interne di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
- b) nel seguito del presente disciplinare con il termine **«busta dell'Offerta Tecnica»** si intende la busta interna contenente i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1, con il termine **«busta dell'Offerta Economica»** si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica alla condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4.2;
- c) le buste interne di cui alla lettera b) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui al successivo articolo 1.3, lettera d);
- d) il plico pertanto deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, le due buste interne di cui alla lettera b), recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«Offerta Tecnica»

e

«Offerta Economica».

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO			Ufficio	PROTOCOLLO
Indirizzo	VIA VITTORIO VENETO			num.	19
CAP	20844	Località	TRIUGGIO		Provincia MB

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. a.1), sub. a.2) e sub. a.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni:
 - lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 14,00;
 - martedì e giovedì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla

ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.parcovallambro.it>;

- d) la documentazione consegnata deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando di gara)

Valore stimato complessivo dell'appalto: 1.273.483,00

di cui:

1)	1.200.000,00	Lavori, soggetti a ribasso
2)	40.728,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
3)	32.755,00	Corrispettivo per la progettazione soggetto a ribasso

2.2. Qualificazione dei lavori

2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	Prevalente	Importo	classifica
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione e bonifica	1.240.728,00	III-bis

2.2.2. Qualificazione dei lavori ai fini della progettazione:

- a) per «ID Opere» si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013;
- b) per «Classe e categoria» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nella stessa tavola Z-1;
- c) per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere»;
- d) la qualificazione dei lavori ai fini della progettazione da svolgere è così individuata:

ID opere	Classe e categoria	Grado di complessità	Declaratoria sintetica	Importo
D.02	VII/a	0,45	Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	1.240.780,00

2.2.3. Modalità di contabilizzazione dei lavori

A **corpo** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010.

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)

Durata in giorni: **40** per la progettazione esecutiva e giorni: **300** per l'esecuzione dei lavori, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da introdurre nel plico di invio fuori dalle buste interne)

3.1. Documentazione amministrativa primaria

Per Documentazione amministrativa primaria si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenti articoli da 3.1.1 a 3.1.5, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui al **punto III.2.3) del bando di gara**, e diversi altresì dall'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1 e dall'Offerta Economica di cui all'articolo 4.2.

Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni previste dagli articoli da 3.1.1 a 3.1.5 devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3.1.1. Cauzione provvisoria (articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006):

a) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:

- a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma "digitale" o "elettronica qualificata", deve chiaramente riportare l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- a.3) ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN IT 32 G0890 133930 00000000 2254 presso la Banca BCC di Triuggio e della Valle del Lambro, filiale/agenzia di Triuggio intestato a questa Stazione appaltante;
- a.4) assegno circolare non trasferibile intestato alla Stazione appaltante;
- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
 - b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;

- b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- c) ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:
- c.1) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito del possesso dell'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 3.2.3, lettera c), obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente la classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dall'operatore economico mediante allegazione dell'originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
- c.3) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 3.1.4, lettera f), sub. f.2);

3.1.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 140 (centoquaranta)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento

CIG 6052854D1F

- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- c) limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).

3.1.3. Dichiarazioni e altra documentazione obbligatorie:

- a) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:
- a.1) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate

- all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- a.2) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui all'articolo 9.5.1, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto sub. a.1); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;
 - a.3) attestazione della Stazione appaltante di avvenuta presa visione del progetto, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto sub. a.1); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se la presa visione del progetto è accertata d'ufficio o l'offerente ha acquisito copia degli atti progettuali, se una di tali condizioni risulta agli atti della Stazione appaltante;
 - b) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
 - b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
 - b.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
 - c) **ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
 - c.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - c.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - c.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
 - c.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; l'assenza di tale dichiarazione non è causa di esclusione se è apposta a corredo dell'offerta ai sensi del successivo articolo 4.2.1, lettera d).

3.1.4. Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto**: dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
 - l'individuazione dei subappaltatori sarà effettuata prima dell'affidamento dei lavori in subappalto, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
 - c.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere

- omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera f), punto sub. f.2);
- c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli 3.2.1 e 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- c.4) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- c.5) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
- possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
 - possedere almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
- c.6) ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
- d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);
- d.5) ai sensi dell'articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane**:
- e.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto

legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;

- f) **limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:
- f.1) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 3.2.3, lettera a),
 - f.2) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001:2004 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
 - f.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
 - f.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
 - f.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

3.1.5. Protocollo di legalità o Patto di integrità e altri accordi multilaterali

Si impegna ad accettare e a sottoscrivere, il Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali di cui alla D.g.r. 30 gennaio 2014 – n. X/1299, quale condizione di ammissibilità alla presente procedura.

3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche):** il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre

soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

--- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera a);

2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato o consorziato sia assoggettato a procedura concorsuale e che l'operatore economico in concordato alleggi:

--- l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;

--- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

--- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:

--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);

--- i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;

--- i direttori tecnici delle società di ingegneria di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; i soggetti indicati nel seguito non sono tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:

--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);

--- i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;

--- i direttori tecnici delle società di ingegneria di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;

d) **limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria**: che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in

cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;

- h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; sono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- m-bis) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata cancellata o risale a più di un anno;
- m-ter) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:
 - tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
 - i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - i direttori tecnici delle società di ingegneria di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- m-quater) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle

- situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto l'operatore economico deve dichiarare:
- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) se vi sono tali soggetti cessati:
- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;
- 5) le dichiarazioni di cui al presente articolo 3.2.1 devono essere prodotte anche dai progettisti di cui all'articolo 3.3.1, lettere b) e c), in quanto compatibili e pertinenti in relazione alle singole condizioni, unitamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 3.3.2, lettera e).

3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara (art. 61, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010)

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), lettera a), del bando di gara (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, art. 12, commi 1 e 2, legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63, 92, 107, 108 e 109, del d.P.R. n. 207 del 2010)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:

- a) attestazione SOA nella categoria OG8, in classifica III-bis.
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 37 commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010:
- b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in misura non inferiore alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
- b.2) la misura del requisito di cui al precedente punto sub. b.1):
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'offerente singolo e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;
- b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere il requisito nella misura richiesta all'offerente singolo;
- c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Ai sensi all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da

annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

3.2.4. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3.2.3:

- a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
- b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;

3.3. Requisiti per la progettazione

3.3.1. Individuazione del progettisti

L'offerente deve disporre, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 92, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA di cui all'articolo 3.2.3, lettera a), di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione», per la classifica non inferiore a quella massima richiesta allo stesso articolo 3.2.3, lettera a);
- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma, del quale l'offerente intende avvalersi;
- c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma.

3.3.2. Requisiti professionali e requisiti di ordine generale dei progettisti:

- a) il progettista di cui all'articolo 3.3.1 deve disporre e indicare nominativamente i seguenti soggetti (**persone fisiche**) che firmeranno il progetto esecutivo, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
 - a.1) un ingegnere per la progettazione idraulica;
 - a.2) un ingegnere per la progettazione strutturale;
 - a.3) un agronomo/forestale;
 - a.4) un geologo;
- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) di una o più d'una delle figure professionali di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente; è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, in base all'ordinamento giuridico vigente;
- c) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (**persona fisica**):
 - incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) i progettisti di cui all'articolo 3.3.1 devono presentare le seguenti dichiarazioni:
 - d.1) nel caso di staff tecnico di cui all'articolo 3.3.1, lettera a), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato

- all'articolo 3.2.1, numero 2), lettera b);
- d.2) nel caso di progettista indicato dall'offerente per la progettazione di cui all'articolo 3.3.1, lettera b), o di progettista associato in raggruppamento temporaneo con l'offerente di cui all'articolo 3.3.1, lettera c):
- l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato all'articolo 3.2.1, numero 2), in quanto compatibili;
 - l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1, numero 2), e le dichiarazioni di cui allo stesso articolo 3.2.1, numeri 3) e 4), in quanto compatibili;
 - l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 3.1.5;
- d.3) se il progettista di cui al precedente punto sub. d.2) è una società di professionisti o una società di ingegneria, deve presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come indicato all'articolo 3.2.1, numero 1);
- e) in ogni caso, i soggetti di cui alla lettera a), che firmano il progetto, qualunque sia la forma di partecipazione, devono presentare le dichiarazioni di assenza delle seguenti cause ostative previste:
- e.1) dall'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
 - e.2) dall'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività nell'ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, che possano influenzare o determinare posizioni di vantaggio o ledere il principio della parità di condizioni tra gli offerenti;
 - e.3) dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- f) nei casi di cui all'articolo 3.3.1, lettera b) o lettera c), se il progetto esecutivo è affidato a più operatori economici progettisti, questi devono:
- f.1) impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, mediante conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento e dall'indicazione dei servizi tecnici o della quota di servizi tecnici affidati ai componenti dello stesso sub-raggruppamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - f.2) prevedere e indicare la presenza al proprio interno di un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni, ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010;

3.3.3. Requisiti di ordine speciale dei progettisti

Qualunque sia il modello organizzativo adottato per l'individuazione dei progettisti, tra quelli di cui all'articolo 3.3.1, lettere a), b) o c), i requisiti di cui all'articolo 267, comma 7, del d.P.R. n. 207, richiamato dall'articolo 92, comma 6, lettera b), dello stesso d.P.R., devono essere posseduti dal progettista nelle seguenti misure: servizi tecnici, nei limiti indicati di seguito, svolti negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del bando di gara, per un importo dei lavori, **di cui all'articolo 2.2.2, lettera d), in corrispondenza dell'individuazione di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013**, come previsto nella seguente tabella:

decennio di riferimento: dal <input type="text" value="31/12/2004"/> al <input type="text" value="31/12/2014"/>				
ID opere	Classe e categoria	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Importo Requisito minimo:
D.02	VII/a	0,45	Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	1.240.780,00

Per le definizioni usate nella tabella si rinvia all'articolo 2.2.2. Il progettista **deve allegare una distinta** dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto,

completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b), del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» e della classe e categoria pertinenti e dell'importo dei lavori, **di cui all'articolo 2.2.2, lettera d), in corrispondenza dell'individuazione di cui alla predetta tavola Z-1**; la distinta deve essere sottoscritta dal progettista con le stesse modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:

- a) ai sensi dell'articolo 8 del d.m. n. 143 del 2013 ai fini del requisito sono valutabili esclusivamente i lavori individuati come segue:
 - per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, in applicazione del comma 1, lavori delle categorie di cui alla parte alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna "ID Opere", aventi un grado di complessità "G" non inferiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata al predetto decreto;
 - per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, in applicazione del comma 2, lavori delle classi e categorie (o delle sole classi in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nella predetta tavola Z-1;
- b) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
 - progettazione definitiva;
 - progettazione esecutiva;
- c) un lavoro non può essere computato più di una volta anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente punto sub. b);
- d) in caso di raggruppamento temporaneo un lavoro non può essere computato più di una volta, anche qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento;
- e) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
- f) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
 - quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato;
 - quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
 - gli importi di cui al secondo e terzo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- g) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); ai fini dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applica l'articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del candidato; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati.

4. CAPO 4 – OFFERTA

4.1. Offerta Tecnica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica»)

La busta dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, illustrante le proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, del bando di gara, come descritto nel seguito.

a) le proposte di varianti migliorative, coerenti con le prescrizioni emerse in sede di V.I.A. e di conferenza di servizi, devono riguardare i seguenti elementi:

n.	sub.	elementi/sub-elementi	sub-pesi	pesi
1		Pregio tecnico:		15
		l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:	di cui:	
	1.a	- individuazione soluzioni per transito carrabile della passerella (soli mezzi di manutenzione):	10	
	1.b	- miglioramento con eventuale implementazione dei sistemi di monitoraggio idraulico (idrometri, misuratori di portata) e telecontrollo: ..	05	
2		Soluzioni migliorative in ordine alla sicurezza in fase di esercizio:		15
		l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:	di cui:	
	2.a	- previsione di ulteriori strumentazioni:	07	
	2.b	- installazione cartelli monitori a valle dell'opera:	08	
3		Facilità di manutenzione:		15
		l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:	di cui:	
	3.a	- misure di agevolazione e facilitazione delle attività di manutenzione:	07	
	3.b	- misure di riduzione dei costi stimati per la manutenzione:	08	
4		Misure organizzative in fase di cantiere:		20
		l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:	di cui:	
	4.a	- gestione dei materiali di scavo:	05	
	4.b	- soluzione dell'impatto sul contesto (emissioni di rumori e polveri ecc.):	10	
	4.c	- organizzazione e controllo dell'esecuzione lavori:	05	

b) le proposte di varianti migliorative, coerenti con le prescrizioni emerse in sede di V.I.A. e di conferenza di servizi, devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di variante, nel seguente modo:

- b.1) **pregio tecnico**: una relazione descrittiva costituita da 5 (cinque) cartelle e 6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative;
- b.2) **soluzione migliorative in ordine alla sicurezza in fase di esercizio**: una relazione descrittiva costituita da 10 (dieci) cartelle che illustrino le soluzioni migliorative.
- b.3) **facilità di manutenzione**: una relazione descrittiva costituita da 10 (dieci) cartelle;
- b.4) **misure organizzative in fase di cantiere**: una relazione descrittiva costituita da 5 (cinque) cartelle e 6 fogli in formato standardizzato di elaborati grafici, che rendano esplicite le proposte migliorative;
- c) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni;
- d) gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla lettera

- a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- e) note in merito alle formalità della documentazione:
- e.1) le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente in modo da non permetterne la manomissione senza lasciare segni evidenti, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine;
- e.2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto sub. e.1), almeno dall'operatore economico capogruppo oppure dai progettisti indicati o associati, a condizione che sia comunque accertata la provenienza dell'offerta in capo all'offerente;
- f) dall'**Offerta Tecnica** non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** di cui all'articolo 4.2;
- g) l'**Offerta Tecnica** non può:
- g.1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
- g.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- g.3) in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- h) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.5.2.

4.2. Offerta Economica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

4.2.1. Offerta di prezzo (Peso 30)

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi dell'articolo 3.2.1, numero 1) ed è redatta separatamente:
- a.1) sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera e);
- a.2) sul corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all'articolo 2.1, numero 3), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul relativo importo;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) ai sensi dell'articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, in calce all'offerta l'offerente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale dichiarazione non è necessaria se già presentata insieme alla documentazione ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera d);
- e) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori:

- e.1) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1); è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al successivo punto sub. e.2) predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
- e.2) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui all'articolo 2.1, numero 2);
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - f.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - f.2) l'Offerta Economica deve contenere l'impegno di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso articolo 3.1.4.

4.2.2 Offerta di tempo (Peso 05)

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione delle prestazioni di cui al **punto II.3) del bando di gara**, con le seguenti precisazioni:

- a) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- b) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- d) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore.
- d) l'offerta di tempo può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui all'articolo 4.2.1, con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso articolo 4.2.1.

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi articoli da 5.1 a 5.2.2.

5.1. Criterio di valutazione della «Offerta Tecnica»:

- a) la valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3 e 4, del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella busta dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1. La valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'Offerta Tecnica:
- 1) **pregio tecnico, di cui al punto IV.2.1), numero 1, del bando di gara e all'articolo 4.1, numero 1):** le migliori soluzioni progettuali con riferimento:
 - a) ai più efficienti sistemi di realizzazione della carrabilità del ponte, limitato ai soli mezzi di manutenzione.
 - b) ai più efficaci e innovativi sistemi di monitoraggio idraulico (idrometri, misuratori di portate) e telecontrollo;
 - 2) **Soluzioni migliorative in ordine alla sicurezza in fase di esercizio, di cui al punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara e all'articolo 4.1, numero 2):** le migliori soluzioni progettuali con riferimento:
 - a) previsione ulteriori strumentazioni: quali possono essere, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, generatore di emergenza, illuminazione esterna, segnalatori acustici ecc.; con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e alla durabilità;
 - b) installazione di cartelli monitori a valle dell'opera: in riferimento all'estensione del tratto e ai materiali impiegati;
 - 3) **Facilità di manutenzione, di cui al punto IV.2.1), numero 3, del bando di gara e all'articolo 4.1, numero 3):** l'uso di materiali e tecnologie che consentono:
 - a) i più efficaci accorgimenti e le più consone misure per la facilitazione delle attività di manutenzione;
 - b) le più incisive misure per la riduzione dei costi stimati per la manutenzione;
 - 4) **Misure organizzative in fase di cantiere (con particolare riferimento alle prescrizioni emerse in sede di V.I.A., punti f., h., i. del decreto), di cui al punto IV.2.1), numero 4, del bando di gara e all'articolo 4.1, numero 4):** la migliore organizzazione delle prestazioni appaltate, con riferimento:
 - a) alle migliori soluzioni nella gestione delle terre e rocce da scavo, con riferimento alla minimizzazione degli impatti, all'eventuale reimpiego più razionale, alla minimizzazione delle movimentazioni e all'efficienza prestazionale delle stesse movimentazioni e dei conferimenti;
 - b) alla minimizzazione delle emissioni di rumori e polveri connesse alla maggior tutela del vicinato, degli utenti, dei cittadini in genere;
 - d) alla migliore organizzazione e il più efficace controllo dell'esecuzione dei lavori, intesa come qualificazione e composizione del personale tecnico dedicato, modalità di monitoraggio dei lavori e di gestione dei rapporti con gli organi preposti sia dell'amministrazione committente che di altre autorità o soggetti coinvolti;
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010; se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0

(zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso previsto all'articolo 4.1, lettera a);
- e) per gli elementi di cui al **punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3 e 4, del bando di gara**, suddivisi in sub-elementi, se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrizzazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento;

5.2. Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:

- a) l'elemento prezzo di cui al **punto IV.2.1), numero 5, del bando di gara**, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dalla riduzione percentuale media ponderata tra:
- sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1, lettera e);
 - sul corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all'articolo 2.1, numero 3), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul relativo importo;
- b) il ribasso percentuale sull'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a), punto sub. a.1), è espresso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 118 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) la media ponderata dei ribassi di cui alla lettera a) è determinata applicando la formula:

$$R = (RL \times IL + RPE \times IPE) / (IL + IPE) \text{ dove:}$$

- R** è il ribasso medio ponderale, utilizzato ai soli fini della formazione della graduatoria,
RL è il ribasso sui lavori di cui all'articolo 4.2.1, lettera e),
RPE è il ribasso sul corrispettivo per la progettazione esecutiva,
IL è l'importo dei lavori soggetto a ribasso alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1, lettera e),
IPE è l'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva;

d) al ribasso percentuale sul prezzo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

5.2.2. Criterio di valutazione dell'elemento Tempo:

a) l'elemento tempo di cui al **punto IV.2.1), numero 6, del bando di gara**, è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione di cui all'articolo 2.3, espresso con le modalità di cui all'articolo 4.2.2;

b) alla riduzione percentuale sul tempo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = T_i / T_{\max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i è la riduzione dell'offerta in esame;

T_{max} è la massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4, con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo, dopo aver individuato con un numero progressivo le offerte pervenute nei termini, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'**Offerta Tecnica** e della busta dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre, sulle buste dell'**Offerta Tecnica**, accanto ad ogni numero una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
- d) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

6.1.2. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione amministrativa, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a

verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti;
- d) che i progettisti non abbiano partecipato alla gara quali associati, indicati o comunque collegati a incardinati con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- e) non contiene la busta dell'**Offerta Tecnica** o la busta dell'**Offerta Economica** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- f) la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura di alcuna delle buste dell'**Offerta Tecnica** e delle buste dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.2.
- b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) ai sensi dell'articolo 3.1.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita prima della conclusione delle operazioni di cui all'articolo 6.3;
- c) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o documenti palesemente falsi;
- d) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto all'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.2), oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi dall'articolo 9.5.1, lettera a); oppure non hanno assolto l'obbligo di presa visione degli atti

progettuali, richiesto all'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.3).

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva di esclusione ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater) e comma 2, periodi quinto e sesto, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese, hanno omesso:
 - se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.1);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera f), punto sub. f.2);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto inidoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso le dichiarazioni di appartenenza al medesimo gruppo alternative al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari o progettisti, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
- h) che non hanno presentato la dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3.1.5;
- i) che non hanno presentato la dichiarazione di presa d'atto delle quantità e dei prezzi di cui all'articolo 3.1.3, lettera d), ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti unita all'offerta ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera d).

6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotti dall'articolo 39 della legge n. 114 del 2014, prima di procedere

all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) impone all'offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, il pagamento della sanzione pecuniaria di **euro 2.600,00** a favore della stessa Stazione appaltante;
- b) assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- c) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- d) se l'offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla lettera b), procede all'escussione della cauzione provvisoria; qualora, per qualunque ragione, non sia possibile l'escussione della cauzione provvisoria, procede al recupero dell'importo della sanzione con le modalità e i mezzi previsti dall'ordinamento giuridico.

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

6.2.6. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 6.4.3 e all'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione alle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter).
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
- d) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata, provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** e le buste dell'**Offerta Economica** nell'armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità propria o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Omissione del sorteggio per il controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

Sono omessi il sorteggio e la verifica dei requisiti di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nei seguenti casi:

- a) se il numero degli offerenti ammessi non è superiore a 2 (due), in quanto gli adempimenti di cui

- all'articolo 48, comma 1, sono assorbiti da quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo;
- b) se tutti gli operatori economici progettisti sono P.M.I., in applicazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 180 del 2011;
 - c) se non ricorre alcuna delle condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), procede immediatamente al sorteggio ai sensi del successivo articolo 6.3.2;
 - d) se ricorre una delle condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), procede secondo quanto previsto all'articolo 6.3.3.

6.3.2. Sorteggio per il controllo del possesso dei requisiti

Il presidente del seggio di gara, in presenza del pubblico o, qualora non vi fosse un pubblico presente, alla presenza di due testimoni, procede al sorteggio un numero di offerenti non inferiore al 10% (dieci per cento) delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Dopo l'individuazione degli offerenti sorteggiati, il presidente del seggio di gara:

- a) omette la richiesta di verifica dei requisiti, se per tutti operatori economici sorteggiati ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6.3.1, lettera b), quindi procede secondo quanto previsto all'articolo 6.3.3;
- b) omette la richiesta di verifica dei requisiti relativamente ai soli operatori economici sorteggiati per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6.3.1, lettera b);
- c) procede alla richiesta di comprova dei requisiti di ordine speciale dichiarati dagli operatori economici sorteggiati per i quali non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6.3.1, lettera b), con le modalità di cui all'articolo 7.4.1, relativamente ai requisiti degli operatori economici progettisti, come richiesti al precedente articolo 3.3.3;
- d) ammette con riserva gli offerenti sorteggiati; la riserva sarà sciolta dopo la verifica dei requisiti, con l'espulsione dalla gara degli offerenti che incorrono nell'esclusione ai sensi dell'articolo 7.4.1.

6.3.3. Conclusione della fase di ammissione

Il presidente del seggio di gara:

- a) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura della «**Offerta Tecnica**», le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 9.4, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
- b) da atto che le operazioni di apertura di cui alla lettera a) saranno effettuate dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in seduta pubblica, al solo fine di constatare la presenza dell'**Offerta Tecnica**, la sua consistenza e la regolarità formale, senza alcun esame di merito o altra valutazione della stessa; successivamente la Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità o in altra data da essa stabilita, procederà in seduta riservata all'esame di merito delle **Offerte Tecniche**;
- c) chiude la seduta.

6.3.4. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

Ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nominata dalla Stazione appaltante:

- a) in una **seduta pubblica**, della quale è stata data notizia agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4, procede all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi identificativi; quindi provvede a siglare o far siglare ad un componente della Commissione la documentazione dell'**Offerta Tecnica**;

- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;
- c) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui all'articolo 5.1;
- d) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;
- e) in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della Commissione giudicatrice provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** e le buste dell'**Offerta Economica** nell'armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità propria o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

6.4.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, lettera e), salvo che siano riconducibili con certezza all'offerente;
- b) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
- c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- d) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi dell'articolo 4.1, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
- h) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di tempo.

6.4.3. Valutazione della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice procede:

- a) alla valutazione degli elementi tecnici avviene, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5.1, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- b) all'assegnazione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell'**Offerta Tecnica** moltiplicando il relativo coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), per il peso (ponderazione) previsto al **punto IV.2.1), del bando di gara** in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- c) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi ai sensi della precedente lettera b), formulando una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**;
- d) anche nel caso nessuna **Offerta Tecnica** ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta **Offerta Tecnica**, non è effettuata alcuna riparametrazione;
- e) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta Tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;
- f) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera d), non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, prima dell'eventuale riparametrazione di cui all'articolo 6.4.3, lettera d), non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 20 (venti) su 65 (sessantacinque); in tal caso la busta dell'**Offerta Economica** di cui al successivo articolo 6.5.1 non viene aperta.
- g) se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto

legislativo n. 163 del 2006; in tal caso le operazioni di cui ai successivi articoli 6.5.1 sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica** e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui agli articoli 4.1 e 4.2.

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 9.4, con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo, in **seduta pubblica**, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente articolo 6.4.3, lettera c), relativa alle **Offerte Tecniche**, constata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica** contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente; ai soli fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione, **il ribasso è costituito dal ribasso medio ponderale tra il ribasso offerto per l'esecuzione dei lavori e il ribasso offerto sul corrispettivo per la progettazione esecutiva**, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa **all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente**, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera e);
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere; oppure che non recano l'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera e);
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera e);

6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

- a) sono ammesse con riserva di esclusione ai sensi della successiva lettera b), le offerte:
 - a.1) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento

- temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2);
- a.2) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente;
- a.3) che non riportano la dichiarazione di presa d'atto dell'ininfluenza delle quantità e dei prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti già presentata unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3.1.3, lettera d);
- b) ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotti dall'articolo 39 della legge n. 114 del 2014, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui alla precedente lettera a), punti da sub. a.1) a sub. a.3), la Stazione appaltante applica quanto previsto dai precedenti articoli 6.2.4 e 6.2.5.

6.5.4. Valutazione della «Offerta Economica»

La Commissione giudicatrice, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.1 per il peso previsto al **punto IV.2.1), numero 5, del bando di gara**.

Procede inoltre ad attribuire il punteggio all'offerta di tempo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.2 per il peso previsto al **punto IV.2.1), numero 6, del bando di gara**.

6.5.5. Formazione della graduatoria provvisoria

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui al precedente articolo 6.4.3, lettera c), con il punteggio dell'Offerta Economica e temporale di cui al precedente articolo 6.5.4;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) archivia in luogo protetto le buste dell'**Offerta Tecnica** e le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ottengono contemporaneamente:
- un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui agli articoli 4.2.1 e 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 24 su 100);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell'eventuale riparametrazione del punteggio dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 6.4.3, lettera d), pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 52 su 100);
- b) che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice:
- sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4, con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo;
 - archivia in luogo protetto le buste interne dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica** nell'armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente

basse ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità e nei termini di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3;

- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

7. AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbalì

Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbalì, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, oggetto di esame ai sensi dell'articolo 6.2.6, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente articolo 6.6, lettera a) o lettera b), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari nonché da eventuale proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che

- ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
 - d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
 - e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
 - f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
 - g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
 - h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
 - i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto II.2.1), numero 2), del bando di gara**, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

- c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
 - d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.7) utile d'impresa;
 - d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta Tecnica**.

7.3. Aggiudicazione provvisoria:

- a) l'aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria di cui all'articolo 6.5.5 purché, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6.6, lettera a) o lettera b), sia adeguatamente giustificata ai sensi degli articoli da 7.2.1 a 7.2.3;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera d);
 - alla comprova, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 7.4.1, del possesso dei requisiti di ordine speciale, relativamente all'aggiudicatario e all'offerente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi dell'articolo 6.3.1, o che ricorrano le condizioni per le quali tale verifica può essere omessa;
- d) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006

7.4.1. Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:

- a) la verifica dei requisiti prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del citato decreto, per i requisiti disponibili in detta banca dati, il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio, di cui all'articolo 7, comma 10, dello stesso decreto o, se le relative notizie non sono disponibili presso la Banca Dati o l'Osservatorio, mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.4, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
- b) la documentazione a comprova dei requisiti, se richiesta, è descritta ai successivi articoli 7.4.2 e 7.4.3;
- c) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- d) l'offerente è escluso anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
 - di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche se gli altri operatori economici raggruppati o consorziati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
 - di un operatore economico ausiliario;
 - dei progettisti.

7.4.2. Documentazione a comprova dei requisiti per la costruzione:

Agli operatori economici provvisti di adeguata attestazione SOA non sono richiesti requisiti di natura economico-finanziaria, in quanto assorbiti dalla predetta attestazione.

7.4.3. Documentazione a comprova dei requisiti per la progettazione

La documentazione a comprova dei requisiti di cui all'articolo 267, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, richiamato dall'articolo 92, comma 6, lettera b), dello stesso d.P.R., richiesti al precedente articolo 3.3.3, è costituita, per un numero di lavori tra quelli già dichiarati in precedenza, sufficiente al raggiungimento dei requisiti prescritti, uno o più d'uno dei seguenti documenti, a condizione che siano

idonei a comprovare il requisito: dichiarazioni dei committenti pubblici, dichiarazioni con firma autenticata o firma digitale dei committenti privati, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito nelle tabelle allegate al d.m. (giustizia) 4 aprile 2001;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori, suddivisi in funzione dei codici "ID Opere" di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013 e per classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949.

7.5. Aggiudicazione definitiva:

7.5.1. Provvedimento di aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7.3, lettera d), la Stazione appaltante e, in tal caso, assorbe l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 11, comma 8, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 38 dello stesso decreto;
- c) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più offerenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000 o attraverso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

7.5.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione definitiva:

- a) l'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario, eventualmente adeguata nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera d), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'**Offerta Tecnica** presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo la conclusione dei procedimenti di cui alla lettera d);
- b) fermo restando quanto previsto all'articolo 7.5.1, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, qualora necessari in seguito alle proposte di miglioramento o di variante previste dall'**Offerta Tecnica**, sempre che tali miglioramenti o varianti rientrino nel perimetro di ammissibilità previsto dalla documentazione posta a base di gara e in coerenza con le successive lettere c) e d);
- c) le proposte migliorative e di varianti migliorative al progetto definitivo posto a base di gara e contenute nell'**Offerta Tecnica**, devono rispettare le condizioni necessarie affinché non debbano

comportare l'acquisizione di nuovi pareri o atti di assenso relativamente a:

- la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), o nuova redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), ai sensi degli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei pertinenti allegati allo stesso decreto legislativo;
 - nuove o diverse procedure espropriative e occupazioni di suolo, temporanee e definitive, o nuova redazione del piano particellare;
 - il parere della competente Soprintendenza ai Beni e alle attività culturali, ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - la verifica dell'interesse archeologico da parte della competente Soprintendenza Archeologica, ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - l'esclusione dalla bonifica bellica ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
 - le autorizzazioni o gli atti di assenso alla gestione delle terre e rocce da scavo, previa redazione di un adeguato piano di gestione, coerente con l'Offerta delle terre di scavo;
- d) gli adempimenti di cui alla lettera d), a integrale cura e spese dell'aggiudicatario, devono tener conto e recepire i contenuti dell'**Offerta Tecnica** dello stesso aggiudicatario; resta fermo che l'aggiudicatario deve provvedere con tempestività ad adeguare la propria proposta di miglioramento alle eventuali prescrizioni imposte dalle diverse autorità competenti, nel corso dei procedimenti di cui alla lettera b), senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso aggiudicatario; se quest'ultimo non adegua la progettazione entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto, si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario;
- f) la contabilità dei lavori non terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario, pertanto le eventuali lavorazioni:
- sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni originarie che hanno sostituito, come desunte dall'elenco prezzi unitari contrattuale;
 - aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorreranno alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale;
 - diverse, sostitutive o aggiuntive non incideranno sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui all'articolo 161, comma 16, del d.P.R. n. 207 del 2010.

7.5.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

7.5.4. Rimborso dei costi delle pubblicazioni legali

Ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sui quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale) di cui all'articolo 122, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

8. STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 8.1 diventi efficace ai sensi degli articoli 7.5.1 e

7.5.2;

- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) a costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) a munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- e) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- f) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- g) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- h) nel caso di cui alla precedente lettera g), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) una dichiarazione cumulativa che attesti:
 - l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di

- Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- e) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- h) tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo, le dichiarazioni e i documenti di cui alle lettere dalla a) alla f), in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete, per tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete;
- i) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

9. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

9.1. Modulistica disponibile per le dichiarazioni della documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
 - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - devono essere sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
- b) ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o di altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo articolo 9.2, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

9.1.2. Altre condizioni:

- a) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- b) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) alla documentazione si applicano gli articoli 38, commi da 1-ter a 4 (**comprese le sanzioni di cui al comma 2-bis**), e 46, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;

9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione

9.2.1. Modello «A»: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente:

E' riservata all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante. Tale modello di dichiarazioni cumulative e articolato nella seguente numerazione, con i relativi oggetti:

- 1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 2) dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; per le cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) di detta norma si veda il successivo articolo 9.2.2;
- 3) dichiarazioni di assenza o presenza dei soggetti cessati e, in caso di presenza, delle relative misure penali irrogate e delle eventuali misure di dissociazione;
- 4) cause di incompatibilità previste da specifiche disposizioni normative;
- 5) dichiarazioni in applicazione dell'articolo 1, comma 17, del decreto legislativo n. 190 del 2010 (patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali);
- 6) requisito dell'attestazione SOA pertinente di cui all'articolo 3.2.3, con le eventuali indicazioni:
 - al punto sub. 6.b), di carenza del requisito con individuazione dell'operatore economico ausiliario;
 - al punto sub. 6.c), il possesso del sistema di qualità ISO 9001:2004, con le eventuali condizioni di esenzione alternative tra carenza del requisito con individuazione dell'operatore economico ausiliario e non pertinenza del requisito in ragione dell'importo dei lavori per i quali si qualifica;
- 7) indicazioni relative al subappalto ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera b); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo;
- 8) indicazioni relative alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o mediante rete di imprese o contratti di rete, riservate agli operatori economici organizzati in forma complessa ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera c) e lettera d);
- 9) indicazioni relative ai consorziati, riservate al consorzio ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera e);
- 10) dichiarazione di responsabilità di cui all'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo);
- 11) dichiarazione di responsabilità di cui all'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo;
- 12) indicazioni per l'individuazione dei progettisti di cui all'articolo 3.3.1;
- 13) indicazione dei recapiti di cui all'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo);
- 14) indicazione per l'acquisizione d'ufficio del DURC.

9.2.2. Modelli «B»: dichiarazioni di natura soggettiva:

- a) il modello «B.1» è una dichiarazione che può essere individuale o collettiva; è riservato alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», «E», «S», «P.1», «P.2» e «P.3», se il sottoscrittore della dichiarazione principale non vuole dichiarare l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter); può essere compilato per più persone fisiche, a condizione che per nessuna di loro ricorrano le condizioni di cui alla norma citata;
- b) il modello «B.2» è una dichiarazione esclusivamente individuale; è riservato:
 - alla persona fisica che sottoscrive i modelli «A», «C», «D», «E», «P.1», «P.2» e «P.3», se per essa ricorrono una o più condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter);
 - alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», «E», «P.1», «P.2» e «P.3», se per le stesse ricorrono una o più condizioni di cui alla stessa norma;
- c) per le singole persone fisiche i modelli «B.1» e «B.2» sono alternativi.

9.2.3. Modello «C»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico consorziato:

Per l'operatore economico consorziato indicato dal consorzio al numero 10) del modello «A». Indica il consorzio che concorre e del quale fa parte. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, il tutto con riferimento all'operatore economico consorziato.

9.2.4. Modello «D»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico ausiliario:

Per l'operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Indica l'operatore economico al quale è prestato l'avvalimento. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché i requisiti di attestazione SOA oggetto di avvalimento, e le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, il tutto con riferimento all'operatore economico ausiliario.

9.2.5. Modello «E»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico cooptato:

Per l'operatore economico cooptato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché i requisiti di attestazione SOA e le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, il tutto con riferimento all'operatore economico cooptato.

9.2.6. Modello «R»: riepilogo (facoltativo) delle quote di partecipazione al raggruppamento:

Modello a compilazione facoltativa per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale); la compilazione è comunque opportuna per riepilogare la composizione delle quote e dei lavori relativi a ciascun operatore economico.

Il modello deve essere ignorato dai raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, nonché da quelli di tipo verticale puro (ovvero dove per ogni categoria prevista dal bando è prevista una sola impresa).

9.2.7. Modelli «P»: dichiarazioni cumulative dei progettisti:

a) il modello «P.1» è la dichiarazione dei progettisti individuali (liberi professionisti titolari unici dello studio) o associati (associazioni professionali, cosiddetti "studi associati"), con l'indicazione dell'operatore economico che li ha designati, la forma di partecipazione (singola o in sub-raggruppamento temporaneo); contiene l'individuazione dei soggetti appartenenti allo studio e che si intendono impiegare nella progettazione e l'individuazione di soggetti titolari delle professionalità richieste dal bando con gli estremi di iscrizione agli Ordini o agli Albi. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 2) al numero 5), debitamente adeguate alle condizioni di professionisti, nonché i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 263 del d.P.R. n. 207 del 2010 e, se del caso:

- la posizione di mandatario capogruppo o mandante in caso di sub-raggruppamento di progettisti, nonché le prestazioni affidate a ciascun raggruppato;
- le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, se lo studio è soggetto all'iscrizione INPS o INAIL;

b) il modello «P.2» è la dichiarazione dei progettisti con organizzazione societaria (società di professionisti e società di ingegneria), contiene le medesime indicazioni del modello «P.1», integrate dalla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dall'individuazione del direttore tecnico e di eventuali amministratori non professionisti, nonché dell'eventuale situazione di consorziato di consorzio stabile;

c) il modello «P.3» è la dichiarazione dei progettisti che costituiscono lo staff tecnico dell'impresa qualificata per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per questi la dichiarazione è sottoscritta a cura dell'impresa titolare dello staff.

9.3. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli

9.3.1. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli «A», «C», «D», «E», «P.1», «P.2» e «P.3»:

a) il soggetto competente che sottoscrive il modello può dichiarare:

- l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), sia per sé stesso che per gli altri soggetti pertinenti indicati ai numeri 1) e 6) del modello;
- l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), oppure la presenza di misure penali e, se del caso, le misure di dissociazione, in relazione ai soggetti cessati;

b) se per il soggetto competente che sottoscrive il modello sussiste una o più d'una delle condizioni di cui di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), deve compilare le parti pertinenti del modello «B.2»;

c) se il soggetto competente che sottoscrive il modello non intende assumersi la responsabilità di

dichiarare le condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), per gli altri soggetti, questi ultimi devono compilare:

- singolarmente o cumulativamente il modello «B.1» in caso di assenza di qualunque condizione prevista dalla norma citata;
 - singolarmente il modello «B.2» in caso di presenza di una o più d'una delle condizioni previste dalla stessa norma;
- d) se i soggetti cessati sono reperibili e sono disponibili a rilasciare le dichiarazioni, in alternativa alla dichiarazione del soggetto che sottoscrive il modello, possono sottoscrivere i modelli «B.1» oppure «B.2» a seconda dell'assenza o presenza delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c).

9.3.2. Casi particolari nell'utilizzo del modello «A»:

- a) in caso di subappalto: al numero 7) del modello deve indicare i lavori che intende subappaltare e che appartengono alla categoria prevalente, a categorie delle quali possiede la qualificazione o a categorie a qualificazione non obbligatoria;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario: al numero 8) del modello deve:
 - qualificare la propria posizione quale mandatario o capogruppo oppure quale mandante;
 - indicare la quota di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo orizzontale;
 - indicare le categorie di lavorazione e, se del caso la quota che assume delle stesse, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo verticale;
 - indicare la quota di partecipazione in orizzontale e le categorie di lavorazione e, se del caso la quota che assume delle stesse, in caso di partecipazione in verticale, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo misto; nello stesso caso è facoltà dell'operatore mandatario capogruppo di compilare il modello «R» riepilogativo della partecipazione;
 - l'operatore economico mandante non deve indicare il subappalto; tale indicazione è riservata al mandatario capogruppo;
- c) in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane: al numero 9) del modello il consorzio deve individuare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre; tali consorziati si limitano a compilare e sottoscrivere il modello «C»;
- d) in caso di avalimento: al numero 6), punto sub. 6.b), del modello deve indicare i requisiti di cui è carente e per i quali ricorre all'avalimento, con individuazione sintetica dell'operatore economico ausiliario; quest'ultimo si limita alla compilazione e sottoscrizione del modello «D»;
- e) per la progettazione: al numero 12) del modello deve indicare se la progettazione è affidata al proprio staff tecnico, allo staff tecnico di altra impresa del raggruppamento o del consorzio, a progettisti associati in raggruppamento con l'operatore economico dichiarante o a progettisti indicati ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006. I progettisti si limitano alla compilazione dei modelli «P.1» se appartenenti allo staff tecnico, «P.2» se associati o indicati e organizzati quali professionisti singoli o associazioni di professionisti, o «P.3» se associati o indicati e organizzati in forma societaria.

9.4. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;
- d) la comunicazione recapitata all'operatore economico che partecipa alla gara, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai

progettisti.

9.5. Sopralluogo, informazioni, documentazione,

9.5.1. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.1) del presente disciplinare di gara, vista la particolarità dell'intervento in relazione alle condizioni **di particolare pregio ambientale (parco naturale)**, è **obbligatoria** la visita di sopralluogo assistito e la presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente, ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.2), del presente disciplinare di gara di gara, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
 - dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
 - da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
 - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'articolo 9.5.2, la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le stesse modalità di cui all'articolo 9.5.2, la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione, fatto salvo l'eventuale accertamento delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) è altresì obbligatoria la sola presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente, ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.3), del presente disciplinare di gara; la presa visione si ha per assolta in caso di acquisizione degli atti progettuali ai sensi del **punto IV.3.3), del bando di gara**, oppure con una delle modalità di cui all'articolo 9.5.3; resta fermo l'obbligo di sopralluogo assistito.

9.5.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine perentorio di cui **al punto IV.3.3) del bando di gara**;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 4 (quattro) giorni lavorativi;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, al seguente recapito: PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO - Ufficio PROTOCOLLO
VIA VITTORIO VENETO 19, 20844 TRIUGGIO (MB)
o mediante telefax al numero: 0362.997045 o posta elettronica (e-mail) ai seguenti recapiti:

carla.galbiati@parcovoallembro.it, info@parcovoallembro.it;

- d) l'ufficio PROTOCOLLO del Parco Regionale della Valle del Lambro osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 14,00;
martedì e giovedì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
- e) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di cui all'articolo 1.3, lettera c); sullo stesso sito internet è disponibile il modello per l'Offerta Economica di cui all'articolo 4.2;
- f) l'intera documentazione progettuale denominata "OPERE DI REGOLAZIONE DELLE PORTATE" è accessibile e disponibile sul sito internet <http://www.parcovoallembro.it/area-di-laminazione-di-inverigo-interventi-idraulici-e-di-rigualificazione-fluviale-nei-territori-di> dal quale può essere scaricata liberamente;

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2. Supplente

Ai sensi dell'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui all'articolo 6.6, prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi degli articoli da 7.5.1 a 7.5.3.

10.3. Controversie

10.3.1. Procedure di ricorso in materia di procedimento

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Milano, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i

motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

10.3.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.4. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Parco regionale della Valle del Lambro nella persona del Direttore Dr. Bernardino Farchi;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.5. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.6. Norme richiamate

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

10.7. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Lì 30.12.2014

IL DIRETTORE
F.to Dr. Bernardino Farchi

Allegati: modelli per la partecipazione:

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006)

A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente;

B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006):

B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

C - Dichiarazione cumulativa del consorziato;

D - Dichiarazione cumulativa dell'ausiliario;

E - Dichiarazione cumulativa del cooptato;

R - Riepilogo (facoltativo) delle quote di partecipazione al raggruppamento;

P - Dichiarazioni cumulative dei progettisti (art. 53, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006):

P.1 - Dichiarazione del progettista esterno (professionista individuale o associazione professionale);

P.2 - Dichiarazione del progettista esterno (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili);

P.3 - Dichiarazione del progettista interno (staff tecnico dell'impresa);

Modello di Offerta Economica.